



Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Relazioni Industriali, Costo Lavoro
e Gestione del Personale
RU Nord Ovest
Il Responsabile

RSU n. 40 – 56 – 78 – 92

Segreterie Regionali Piemonte
Filt/Cgil
Fit/Cisl
Ultrasporti/Uil
Ugl Trasporti
Fast Ferrovie
OrSA Ferrovie

Loro Sedi

Oggetto: Applicazione orario di lavoro settimanale di 38 ore a decorrere dal 1 settembre 2012

In applicazione ed in coerenza con quanto previsto nel nuovo CCNL Mobilità Attività Ferroviarie e nel Contratto Aziendale di Gruppo FS si riportano di seguito le disposizioni attuative del dettato contrattuale sopra evidenziato, che annulla e sostituisce quelle emanate in data 27 ottobre 2003.

1 Orario di lavoro (adeguamento orario settimanale a 38 ore per tutto il personale, ad eccezione del personale mobile):

In applicazione del 1° capoverso del punto 1.1 dell'art. 28 del nuovo CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e del punto 1.1 dell'art. 13 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20 luglio 2012, **a decorrere dal 1° settembre 2012**, l'orario di lavoro settimanale per tutto il personale della Società Trenitalia è fissato in **38 ore**.

Al fine di adeguare le prestazioni di lavoro al nuovo orario settimanale a 38 ore, si forniscono le seguenti disposizioni, da applicare in via sperimentale, a decorrere dal 01.09.2012, in attesa dell'eventuale confronto di merito con le competenti RSU/Segreterie Regionali delle Organizzazioni sindacali, se richiesto.

1.2 Turni in terza e turni in seconda di cui alle lettere a) e c) del punto 1.6 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF del 20 luglio 2012, con periodo di lavoro giornaliero programmato pari a 8 ore:



Confermando la durata dell'articolazione dei periodi di lavoro giornaliero, i turni saranno riprogrammati tenendo conto della durata dell'orario di lavoro settimanale pari a 38 ore

calcolata come media nel turno, di norma nel mese, come previsto al 2° capoverso del punto 1.1 del citato art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF.

- 1.3 Turni in terza e turni in seconda** di cui alle lettere a) e c) del punto 1.6 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF del 20 luglio 2012, con periodi di lavoro giornaliero programmato diverso da 8 ore:

Confermando la durata dell'articolazione dei periodi di lavoro giornaliero, i turni saranno riprogrammati tenendo conto della durata dell'orario di lavoro settimanale pari a 38 ore calcolata come media nel turno, di norma nel mese, come previsto al 2° capoverso del punto 1.1 del citato art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF.

- 1.4 Turni in seconda** di cui alla lettera c) del punto 1.6 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF del 20 luglio 2012, con periodo di lavoro giornaliero programmato pari a 7 ore e 12 minuti (o a 6 ore e 48 minuti per la manovra) sviluppati su 5 giorni settimanali (lun-ven):

Le prestazioni giornaliere saranno aumentate di 24 minuti (48 minuti per la manovra), riprogrammando i turni di servizio in modo da evitare sovrapposizioni.

- 1.5 Prestazioni uniche giornaliere**, di cui alla lettera d) del punto 1.6 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF del 20 luglio 2012, con orario settimanale attualmente distribuito su cinque giorni dal lunedì al venerdì, con due rientri pomeridiani con orario spezzato:

L'articolazione dell'orario settimanale di 38 ore sarà la seguente:

- a) dal martedì al giovedì:

dalle ore 08.00 alle ore 13.30, con fascia rigida dalle ore 09.00 alle ore 13.00;

dalle ore 14.00 alle ore 17.10, con fascia rigida dalle ore 14.15 alle ore 16.45;

- b) il lunedì e il venerdì:

dalle ore 08.00 alle ore 14.00, con fascia rigida dalle ore 09.00 alle ore 13.00;

- c) durante le suddette fasce rigide tutto il personale deve assicurare la presenza in servizio e può assentarsi solo se autorizzato, utilizzando le attuali procedure;

- d) nelle giornate dal martedì al giovedì l'intervallo non retribuito di 30 minuti tra le due prestazioni giornaliere può essere effettuato nella fascia tra le ore 13.00 e le ore 14.15;



- e) nelle giornate dal martedì al giovedì, al personale verrà riconosciuto, per ogni prestazione effettivamente resa ai sensi dell'art. 51 del CCNL Mobilità/Area AF, la fruizione del pasto (art. 18, punto 1 del Contratto Aziendale di Gruppo FS);
- f) le minori prestazioni effettuate nel mese in orario flessibile dovranno essere compensate con maggiori prestazioni entro il mese successivo;
- g) le minori prestazioni nelle fasce di rigidità relative al personale del livello Q – Quadri, al quale è richiesto il rispetto della prestazione minima settimanale, dovranno essere giustificate dal proprio responsabile.

1.6 Prestazioni uniche giornaliere, di cui alla lettera d) del punto 1.6 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF del 20 luglio 2012, con orario settimanale distribuito su cinque

giorni dal lunedì al venerdì, con articolazione diversa rispetto a quella di cui al precedente punto 1.5 (ad esempio: 4 lunghe e 1 corta; 5 giornate a 7 ore e 12 minuti; ecc.):

Le prestazioni saranno aumentate di 24 minuti giornalieri fatta salva la particolare articolazione oraria del venerdì lavorato a 6 ore, che dovrà essere gestita, sempre a livello sperimentale ed in attesa di eventuali diversi accordi, con il semplice allungamento di 30 minuti delle prestazioni dal lunedì al giovedì lasciando così inalterata la prestazione del venerdì.

Cordiali saluti

Manuela Rossi